

In via di equità, la richiesta fatta dalla detta Cooperativa "Roma", potrebbe essere accolta.

L'Istituto, anche incamerando a diminuzione del proprio credito per mutuo la sola somma sopra indicata di L. 6.108, 43, resterebbe sempre garantito ed esuberante per l'estinzione del residuo mutuo stesso di L. 430.000 (in cifra tonda), sia dell'accresciuto valore del fabbricato (assicurato per L. 4.000.000 contro i danni dell'incendio), sia dal fatto che le rate di estinzione continuerebbero sempre ad essere pagate, come per l'addietro, dalla Cooperativa la quale, ad onor del vero, si mantenne sempre assai puntuale nei pagamenti all'Istituto.

È da considerare inoltre che il mutuo resterà completamente saldato fra pochi anni, e cioè nel 1942.

L'Istituto peraltro, oltre all'intervento della Cooperativa e degli eredi Crespi, come dalla stessa Cooperativa è stato proposto, nella ripartizione della differenza fra il debito degli stessi eredi e la somma che gli sarà assegnata in graduazione, dovrebbe chiedere l'intervento anche della creditrice espropriante Unione Commerciale Cartiere sopra nominata, la quale